

Misure di salvaguardia del Parco nazionale del Vesuvio

Emanate con il decreto di istituzione dell'Ente Parco
D.P.R. del 5 giugno 1995 – G.U. n. 181 del 4/8/1995

Art. 1 – *Zonizzazione interna*

1. L'area del Parco nazionale del Vesuvio così come delimitata nella cartografia allegata (non pubblicata n.d.r.), è suddivisa nelle seguenti zone:

zona 1 di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con limitato o inesistente grado di antropizzazione;

zona 2 di valore naturalistico, paesaggistico e culturale con maggior grado di antropizzazione.

Art. 2 – *Tutela e promozione*

Nell'ambito del territorio di cui al precedente articolo 1, sono assicurate:

a) la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singularità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comu-

nità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici, di equilibri ecologici;

b) l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo ed ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici ed architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;

c) la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;

d) la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici.

Art. 3 – *Divieti generali*

1 Sono vietate su tutto il territorio del Parco nazionale del Vesuvio le seguenti attività:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo della fauna selvatica, ad eccezione di quanto eseguiti per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente parco.

Alle specie ittiche si applica la normativa vigente, salvo quanto previsto alla lettera c) del comma 1 del successivo articolo 4;

b) la raccolta ed il danneggiamento della flora spontanea, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente parco; sono peraltro consentiti, anche in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1993 n. 352, il pascolo e la raccolta di funghi, tartufi ed altri prodotti del bosco, nel rispetto delle vigenti normative, degli usi civici e consuetudini locali;

c) l'introduzione in ambiente naturale non recintato di specie e popolazioni estranee alla flora ed alla fauna autoctona;

d) il prelievo di materiali di

rilevante interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione dell'Ente parco;

e) l'apertura in nuovi siti di cave, miniere e discariche escluse le discariche per rifiuti solidi urbani ed inerti;

f) l'introduzione da parte di privati di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo di distruzione e cattura, se non autorizzata;

g) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate; è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;

h) il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorità secondo quanto espressamente regolamentato dalle leggi sulla disciplina del volo;

i) il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, e private, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;

l) la costruzione nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza delle abitazioni, degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attività agro-silvo-pastorali, purché realizzate secondo tipologie e materiali tradizionali, e delle delimitazioni temporanee a protezione delle attività zootecniche.

Art. 4 – Divieti in zona 1

1. Nelle aree di zona 1, di cui al precedente art. 1, vigono i seguenti ulteriori divieti:

a) lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore;

b) l'introduzione in ambiente naturale di specie, razze e popolazioni estranee alla flora spontanea ed alla fauna autoctona;

c) la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime delle acque, fatte salve le opere necessarie alla sicurezza delle popolazioni;

d) l'apertura di nuove cave, miniere e discariche per rifiuti solidi urbani e inerti;

e) l'apposizione di cartelli e

manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e di quella informativa del Parco;

f) la realizzazione di nuove opere di mobilità: ferrovie, filovie, impianti a fune ed aviosuperfici, tracciati stradali ad eccezione di quelli previsti alle lettere a) ed e) del comma 1, del successivo articolo 6.

Art. 5 – Regime autorizzati - vo generale

1. Su tutto il territorio del Parco nazionale del Vesuvio, salvo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 4, nonché dai successivi articoli 6 e 7, sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali vigenti e, ove esistenti, le norme sulla ricostruzione delle zone terremotate.

2. Sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente parco: i nuovi strumenti urbanistici generali o quelli non ancora definitivamente approvati alla data di entrata in vigore del presente

decreto; le eventuali varianti, totali o parziali, agli strumenti urbanistici generali vigenti, non definitivamente approvate alla data di entrata in vigore del presente decreto; i piani attuativi relativi alle zone territoriali omogenee "C", "D" ed "F", o ad esse assimilabili, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, non definitivamente approvati e quelli per i quali, pur in presenza dell'approvazione definitiva alla data di emanazione del presente decreto, non si sia ancora proceduto all'avvio dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o di singoli insediamenti.

3. Le utilizzazioni boschive ricadenti all'interno del perimetro del Parco nazionale del Vesuvio vengono autorizzate dall'autorità competente territorialmente, secondo le normative regionali vigenti in materia, salvo quanto previsto dalla lettera e), comma 1, del successivo art. 6 e dalla lettera e), comma 1, del successivo art. 7.

Art. 6 – Regime autorizzati -

vo in zona I

1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 4, sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente parco i seguenti nuovi interventi di rilevante trasformazione del territorio:

a) opere di mobilità che non rientrino tra quelle indicate alla lettera f), comma 1 del precedente art. 4 e in particolare i tracciati stradali interpoderali, nonché quelle che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano già state autorizzate da parte delle competenti autorità e per le quali non sia stato dato inizio ai lavori;

b) opere che comportano modifiche del regime delle acque ai fini della sicurezza delle popolazioni;

c) opere tecnologiche: elettrodotti con esclusione delle opere necessarie all'elettrificazione rurale, gasdotti con esclusione delle reti di distribuzione, acquedotti con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori e ripetitori;

d) opere di trasformazione e bonifica agraria;

e) piani economico-forestati

li, nonché l'apertura di nuove piste forestali e tagli di utilizzazione dei boschi trattati a fustaia;

f) realizzazione di bacini idrici e centrali idroelettriche;

g) ogni attività che richieda l'uso di esplosivi;

h) impianti di acquacoltura;

i) la realizzazione di nuovi edifici, ed il cambio di destinazione d'uso di quelli esistenti all'interno delle zone territoriali omogenee "E" di cui al decreto ministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444, ad esclusione di: interventi già autorizzati e regolarmente iniziati alla data di entrata in vigore del presente decreto; interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio, così come definiti dalle lettere a), b), c), dell'articolo 31 della legge n. 457 del 1978; interventi di adeguamento tecnologico e funzionale;

l) alterazioni tipologiche dei manufatti e qualsiasi intervento di modifica dello stato dei luoghi.

2. Per gli interventi di rile-

vante trasformazione del territorio, che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore delle presenti norme, i soggetti titolari delle opere trasmettono all'Ente di gestione, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, secondo quanto disposto al successivo art. 8, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi.

In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra, l'Ente di gestione provvederà ad ordinare, in via cautelativa, la sospensione dei lavori.

Art. 7 – Regime autorizzati - vo in zona 2

1. Salvo quanto disposto dal precedente articolo 3, sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente parco, i nuovi interventi di rilevante trasformazione del territorio, per i quali, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, non sia stato effet-

tuato l'inizio dei lavori:

a) opere di mobilità, e in particolare: tracciati stradali o le modifiche di quelle esistenti, ferrovie, filovie, impianti a fune ed aviosuperfici;

b) opere che comportano modifiche del regime delle acque ai fini della sicurezza delle popolazioni;

c) opere tecnologiche: elettrodotti con esclusione delle opere necessarie all'elettrificazione rurale, gasdotti con esclusione delle reti di distribuzione, derivazioni, acquedotti con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori, ripetitori, captazioni ed adduzioni idriche;

d) opere di trasformazione e bonifica agraria;

e) piani economico-forestali, nonché l'apertura di nuove piste forestali;

f) coltivazioni di cave e miniere esistenti;

g) realizzazione di bacini idrici e centrali idroelettriche;

h) impianti per allevamenti intensivi e impianti di stoccaggio agricolo, così come definiti dalla normativa vigente nazio-

nale e comunitaria;

i) apertura di discariche per rifiuti solidi urbani e per inerti, nel rispetto delle normative vigenti;

l) la realizzazione di nuovi edifici ed il cambio di destinazione d'uso per quelli esistenti, all'interno delle zone territoriali omogenee e, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, con esclusione degli ampliamenti edilizi effettuati nel rispetto e nei limiti degli strumenti urbanistici vigenti.

2. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio, che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti titolari delle opere trasmettono all'Ente di gestione, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, secondo quanto disposto al successivo art. 8, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi.

In caso di mancata comuni-

cazione delle informazioni di cui sopra, l'Ente di gestione provvederà ad ordinare, in via cautelativa, la sospensione dei lavori.

Art. 8 – Modalità di richiesta di autorizzazioni

1. L'eventuale rilascio di autorizzazioni da parte dell'Ente parco, per quanto disposto dai precedenti articoli 5, 6 e 7 è subordinato al rispetto, da parte del richiedente, delle seguenti condizioni:

a) gli elaborati tecnici relativi alle istanze prodotte dovranno essere corredati da tutte le autorizzazioni, i nullaosta, i pareri, comprese le eventuali prescrizioni, da parte degli Enti istituzionalmente competenti per territorio secondo quanto richiesto dalla normativa vigente;

b) l'autorizzazione è rilasciata, per le opere che interessano esclusivamente le aree ricadenti nella zona 2, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte; tale termine potrà essere prorogato, per una sola volta, di ulteriori

trenta giorni per necessità di istruttoria; decorsi i predetti termini, l'autorizzazione si intende rilasciata.

2. Le richieste di autorizzazioni concernenti gli atti di cui al precedente art. 5, comma 2 debbono essere trasmesse all'Ente parco prima della loro definitiva approvazione e dopo che sia stato compiuto ogni altro atto del relativo procedimento autorizzativo. Le autorizzazioni sono rilasciate entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta corredata da copia di tutti gli atti del procedimento; tale termine può essere prorogato per una sola volta per ulteriori sessanta giorni per necessità istruttorie. Decorsi i predetti termini, l'autorizzazione si intende rilasciata.

Art. 9 – Sorveglianza

La sorveglianza sul territorio di cui al precedente articolo 1 è affidata al Corpo forestale dello Stato, nelle forme e nei modi previsti dall'art. 21 della legge n. 394/91, all'Arma dei carabinieri ed alle altre Forze di polizia i cui appartenenti rivestano

la qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi del codice di procedura penale.